



Repertorio n.59061

Raccolta n.28603

ANNUNZIATA MORICO

Notaio

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' PERGOLESE VERSO I COLPITI DA CANCRO -
Organizzazione non lucrativa di Unità Sociale - A.S.PE.C.C. - Onlus
Pergola"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di luglio alle ore
diciotto e minuti venti

21 luglio 2021 h.18,20

In Pergola, presso la sede della "Associazione di Solidarietà
Pergolese verso i Colpiti da Cancro" sita Piazza Leopardi n.5, ove
richiesta.

Innanzi a me, Dott.ssa ANNUNZIATA MORICO, Notaio in Fano, iscritta
nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e
Urbino,

è personalmente comparsa la signora:

ROIA RENATA, nata a Pergola il 24 febbraio 1953, ivi residente, Via
delle Arti n.4, la quale interviene al presente atto in qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, ai
sensi del vigente statuto, della "ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA'
PERGOLESE VERSO I COLPITI DA CANCRO - Organizzazione non lucrativa
di Unità Sociale - A.S.PE.C.C. - Onlus Pergola", con sede in
Pergola, Piazza Leopardi n.5, codice fiscale 95000130419, iscritta
nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al
n.1293 in forza del decreto del Dirigente della Posizione di
funzione IPAB e verifiche degli strumenti di settore n.10 del 30
gennaio 2008 e ONLUS di diritto.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri
io Notaio sono certa, mi chiede di assistere, elevandone verbale,
alla assemblea straordinaria della predetta Associazione, convocata
in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente

ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie;
- 2) varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza della presente Assemblea il costituito
Presidente del Consiglio Direttivo signora Roia Renata.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata in
prima e in seconda convocazione per la data odierna,
rispettivamente alle ore 18,00 e alle ore 19,00, con avviso affisso
presso la sede sociale, come previsto dall'art.11 dello Statuto
sociale;
- che i soci aventi diritto al voto sono numero 27 (ventisette);
- che sono presenti, in proprio e per delega, numero ventitré (23)
soci, i cui nominativi sono riportati nell'elenco che viene
allegato al presente atto sotto "A", omessane la lettura per
dispensa della comparente;
- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone

Registrato a Fano
il 12/08/2021
al n. 5833
Serie 1T

dei signori:

- * Franceschelli Dino, nato a Pergola l'8 dicembre 1939, ivi residente in Via Betti n.1, Consigliere;
- * Giovannotti Fabiana, nata a Pergola il 15 settembre 1973, ivi residente in Via Serraspina n. 23, Consigliere;
- * Rossi Marta, nata a Pergola l'11 marzo 1977, ivi residente in Via Barbanti n. 86, Consigliere;
- * Montesi Enrico, nato a Pergola il 26 gennaio 1953, ivi residente in Via Monte Nerone n.13, Consigliere;
- * sè medesimo, Presidente;

sono assenti giustificati i consiglieri Bruciatelli Sergio e Orlandi Giampiero;

- che non è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;
- che non è stato nominato il Collegio dei Probiviri;
- che tutti i soci sono stati adeguatamente informati sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- che la presente assemblea straordinaria è validamente convocata ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presenti, in proprio o per delega, oltre 3/5 (tre quinti) dei soci iscritti aventi diritto al voto, come previsto dall'art.9 dello Statuto vigente.

Prende la parola il Presidente che propone la nomina di me Notaio come Segretario.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

di nominare me Notaio segretario dell'Assemblea.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai soci presenti la necessità di adeguare lo statuto alle norme contenute del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss. Codice del Terzo Settore.

Delega quindi me Notaio alla lettura di detto Statuto.

Il presidente informa l'assemblea, che come previsto dall'art.11 dello Statuto vigente si procederà alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno per alzata di mano.

L'assemblea, dopo articolata discussione, per alzata di mano, con il voto di

favorevoli tutti i soci presenti;

contrari nessuno;

astenuiti nessuno;

delibera

- di approvare il nuovo statuto sociale del quale si è data lettura.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" lo statuto dell'Associazione così come approvato.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno "varie ed eventuali" il Presidente chiede all'assemblea di essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'ottenimento della personalità giuridica presso la Regione Marche e l'iscrizione nel Registro apposito delle Persone Giuridiche, apportando all'allegato statuto tutte le modifiche e/o integrazioni

che fossero eventualmente richieste a tal fine.

Lo stesso chiede inoltre di essere autorizzato ad iscrivere l'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena lo stesso verrà istituito e sarà operativo, apportando allo Statuto integrazioni e/o modifiche che fossero richieste a tale fine e, qualora a tale data non fosse intervenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Marche, di conferire allo stesso delega per chiedere al Notaio di procedere ai controlli di cui all'art.22 del citato D.Lgs.117/2017 e al successivo deposito al RUNTS.

L'assemblea dopo breve discussione, con il voto di favorevoli tutti i soci presenti;

contrari nessuno;

astenuti nessuno;

delibera

- di autorizzare la signora Roia Renata a compiere tutti gli atti necessari per l'ottenimento della personalità giuridica presso la Regione Marche e l'iscrizione nel Registro apposito delle Persone Giuridiche apportando all'allegato statuto tutte le modifiche e/o integrazioni che fossero eventualmente richieste a tal fine;

- di autorizzare la signora Roia Renata ad iscrivere l'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore, non appena lo stesso verrà istituito, apportando allo Statuto integrazioni e/o modifiche che fossero richieste a tale fine e, qualora a tale data non fosse intervenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Marche, di conferire allo stesso delega per chiedere al Notaio di procedere ai controlli di cui all'art.22 del citato D.Lgs.117/2017 e al successivo deposito al RUNTS.


Imposte e spese del presente atto sono a carico dell'Associazione che chiede l'applicazione dei benefici fiscali di legge ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e in particolare dell'art.82 n.ri 3) e 5) del D.Lgs. 117/2017 (esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo).

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea straordinaria viene chiusa essendo le ore diciannove e minuti venticinque (h.19,25).

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente verbale e l'ho letto, unitamente allo statuto allegato, alla comparsa che lo dichiara conforme al vero e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciannove e minuti venticinque (h. 19,25).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio questo atto consta di un foglio per tre pagine e fin qui della presente quarta pagina.

Firmato: Renata Roia, Annunziata Morico notaio



Associazione di Solidarietà Pergolese Verso i Colpiti da Cancro


off. "A" edile
Proc. 28603

	NOME E COGNOME SOCIO	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	PRESENZA	DELEGA
1	Nagni Roberto	Pergola (PU)	27/11/1967	NGNRR7527G4530	Via Ada Negri, 8 - Pergola	NO	
2	Nagni Urbano	Pergola (PU)	27/09/1937	NGRRBN37P28G453L	Via Giovannoni, 55 - Pergola		SI
3	Cecchetelli Anna	Pergola (PU)	21/01/1959	CCCNNA59A61G453X	Via Giovannoni, 37 - Pergola	SI	
4	Fratini Rossano	Pergola (PU)	11/10/1954	FRTRSN54R11G453J	Via Giovannoni, 37 - Pergola		SI
5	Giovannotti Fabiana	Pergola (PU)	15/09/1973	GVNFBN73P55G453M	Via Serraspinosa, 23 - Pergola	SI	
6	Vertenzi Silvana	Pergola (PU)	14/01/1959	VRTSVN59A54G453Q	Via Giovannoni, 42 - Pergola		SI
7	Petroni Franca	Ancona (AN)	23/02/1956	PTRFNC56B63A271X	Largo Matteo Baldini - Pergola	SI	
8	Politi Anna Rita	Pergola (PU)	04/01/1957	PLTNRT57A44G453Z	Viale Martiri della Libertà, 73 - Pergola	SI	
9	Astolfi Anna Maria	Fossombrone (PU)	22/04/1937	STLNMNR37D62D749E	Via Ceramicola, 6 - Pergola	SI	SI
10	Roia Renata	Pergola (PU)	24/02/1953	ROIINT53B64G453Z	Via Delle Arti, 4 - Pergola	SI	
11	Moretti Renzo	Pergola (PU)	24/03/1955	MRTNRZ55C24G453Q	Via Delle Arti, 4 - Pergola	SI	SI
12	Giorgi Ornella	Pergola (PU)	21/09/1942	GRGRLL42P61G453W	Via S. Liborio, 23 - Fratterosa		SI
13	Franceschelli Dino	Pergola (PU)	08/12/1939	FRNDNI39T08G453B	Via Betti, 1 - Pergola	SI	
14	Montesi Milena	Pergola (PU)	09/03/1947	IMNTMLN47C45G453R	Via Gramsci - Pergola	SI	
15	Montesi Enrico	Pergola (PU)	26/01/1953	IMNTNRC53A26G453Z	Via Monte nerone, 12 - Pergola	SI	
16	Donnini Tatiana	Cartoceto (PU)	08/07/1950	DNNTTN50L48B846J	Via XX Settembre, 55 - Pergola		SI
17	Cerisoli Maria Cristina	San Giorgio di Pesaro (PU)	09/11/1956	CRSMRC56S49H88GR	Via Poggetto, 54 - Pergola	SI	
18	Bruciatelli Sergio	Pergola (PU)	10/05/1946	BRC3RG46E10G453D	Via San Biagio, 74 - Pergola	NO	
19	Mattiofi Tiziana	San Lorenzo in Campo (PU)	05/10/1952	MITTZN52R45H958Q	San Vito sul Casano, 101 - S. Lorenzo in Campo	SI	
20	Tomassetti Paola	Sassocorvaro (PU)	04/05/1982	TMSPLA82E44A459N	Via Lago di Garda, 11 - Pergola	NO	
21	Bartolini Anna Maria	San Lorenzo in Campo (PU)	26/04/1943	BRTNMR43D66H958P	Viale Dante, 72 - Pergola	SI	
22	Angelucci Luca	Fano (PU)	17/10/1976	NGLLCU76R17D488Y	Via Valrea, 20 - Pergola	SI	SI
23	Angelucci Marco	Fano (PU)	28/11/1971	NGLMCR71S28D488M	Via Valrea, 19 - Pergola		SI
24	Coredea Dumitru	Romania	07/04/1964	CRNDTR64D07Z129L	Viale Dante, 72 - Pergola	SI	
25	Orlandi Giampiero	Pergola (PU)	15/10/1953	RLNGPR53R15G453A	Via Nicoletti, 5 - Pergola	NO	
26	Rossi Marta	Pergola (PU)	11/03/1977	RSSMRT77C51G453I	Via Barbanti, 86 - Pergola	SI	
27	Temperini Emanuele	Urbino (PU)	14/07/1981	TMPMNL81L14L500B	Via G. Rossini, 8 - Mondolfo	SI	
28	Ceccucci Anna Pia	Pergola (PU)	11/02/1943	CCCNPA8B51G453A	Via G. Marconi, 15 - Pergola	SI	
29	Temperini Federico	Fano (PU)	05/10/1971	TMPFR71505D488W	Via G. Marconi, 15 - Pergola	SI	

I soci n.28 e n.29 non hanno diritto al voto in quanto iscritti da meno di 3 (tre) anni



Perote P
[Signature]



Statuto dell'associazione
"Associazione di Solidarietà Pergolese Verso i Colpiti Da
Cancro - Organizzazione di volontariato"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "Associazione di Solidarietà Pergolese Verso i Colpiti da Cancro - Organizzazione di volontariato", in breve "A.S.PE.C.C. - ODV" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pergola P.zza Giacomo Leopardi n.5. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto fino a quando l'associazione non sarà iscritta o qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, non potrà utilizzare tali diciture nella denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute

e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: assistenza materiale e morale ai colpiti da cancro e ai loro familiari.

L'associazione svolge in via principale e, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

1. Assistenza materiale e morale ai colpiti da cancro e ai

loro familiari;

2. l'attività di prevenzione e la promozione di ogni possibile di opera di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e cura;

3. l'attività di promozione della salute in genere, anche attraverso borse di studio e ricerca;

4. la collaborazione a livello locale, regionale e nazionale con tutte le istituzioni pubbliche private nonché le associazioni di volontariato e/o culturali del territorio che perseguano il fine della soluzione dei problemi medico-scientifici e sociali riguardanti la "malattia del cancro" e la "salute" in genere;

5. formazione extrascolastica: gruppo di studio pomeridiani per bambini e adolescenti, sostegno ai compiti;

6. alloggio sociale di carattere temporaneo volto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

7. ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche o, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Ordinari;
- Sostenitori.

I soci ordinari e sostenitori si distinguono in base alla quota di partecipazione versata, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci sostenitori nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 (sessanta) giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta con una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice, per posta elettronica, a mezzo PEC, per SMS, a mezzo applicazioni di messaggistica. Inoltre, ove l'associazione disponga di una Sede Sociale accessibile e normalmente frequentata dai soci, per

affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le deleghe non possono essere conferite ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti superiore o uguale alla metà più uno del numero dei soci aventi diritto di voto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli

aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo di bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa,



- designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
 - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 (tre) anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno il Presidente, due vice Presidenti, di cui uno vicario, che coadiuvano il presidente e in caso di suo impedimento lo sostituiscono. Il vice presidente vicario subentrerà per primo al presidente qualora necessario.

Elegge il segretario verbalizzante di corrispondenza ed archivio, con funzione anche di tesoriere-economoprovveditore.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.


Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo,



rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dai due vice-presidenti in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento dei due vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Segretario e tesoriere-economista

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Come Tesoriere Economista cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 22

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

ARTICOLO 23

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 24

Entrate dell'associazione


Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- da proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 25

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita



dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Durata del periodo di contribuzione

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 27

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 28

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio

consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 29

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 30

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 31

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D.lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato: Renata Roia, Annunziata Morico notaio

La presente copia è conforme all'originale
firmato come per legge e si rilascia per

gli usi consentiti

Fareo, li 12 agosto 2021

